

<b>Zeitschrift:</b>	Quaderni grigionitaliani
<b>Herausgeber:</b>	Pro Grigioni Italiano
<b>Band:</b>	19 (1949-1950)
<b>Heft:</b>	2
<b>Artikel:</b>	Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano
<b>Autor:</b>	Luminati, Felice
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-17934">https://doi.org/10.5169/seals-17934</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano

*Felice Luminati*

## III.

### b) Diritti e doveri del cittadino cantonale

Prima del 1803, fatta eccezione del periodo dell'Elvetica, non si era quasi mai parlato di diritto di cittadinanza cantonale e ancor meno di diritti e doveri del cittadino cantonale.

Dal 1803 al 1854, data della scomparsa delle Leghe e delle Giurisdizioni, benché l'esistenza del diritto di cittadinanza sia certa, esso ha lo stesso un'importanza soltanto secondaria, essendo tutta l'organizzazione governativa basata sui Comuni e sulle Leghe.

#### 1) Diritto di voto e di eleggibilità

In un decreto del Gran Consiglio del 13 maggio 1803 concernente l'uso del diritto di cittadinanza attivo.<sup>24)</sup> leggiamo questa decisione: « Pel momento e fino a quando una legge non sarà emanata su questo argomento, le Alte Giurisdizioni, le Giurisdizioni ed i Comuni sono competenti per concedere o meno il diritto di voto e di eleggibilità in affari cantonali a quei Grigioni che abitano sul loro territorio senza possedere il diritto di cittadinanza comunale. Si raccomanda però una speciale attenzione per quelli che con loro hanno sopportati i mali della guerra. Gli abitanti che non sono Grigioni non possono in nessun caso usufruire del diritto di voto, fino a quando non avranno ottenuto il diritto di cittadinanza cantonale. »

Da questo vediamo, che il cittadino cantonale poteva completamente usufruire dei diritti di cittadino cantonale attivo, solo nei Comuni nei quali possedeva la cittadinanza. Ciò era conforme all'organizzazione politica del tempo, poichè non era il popolo che deteneva i supremi poteri dello Stato, ma bensì i Comuni.

<sup>24)</sup> Offizielle Sammlung, I Band, Chur 1807, pag. 81.

La Costituzione del 1814 determina per la prima volta i diritti ed i doveri dei cittadini cantonali,<sup>25)</sup> mentre la legge del 27 agosto 1803 sul diritto di cittadinanza e la messa a punto del 20 giugno 1805 non contengono nessuna determinazione di questo diritto.<sup>26)</sup> L'articolo 23 della Costituzione del 1814 dice: «Il diritto di cittadinanza attiva, nel votare e nel risolvere sopra oggetti di stato, comincia col 17mo anno di vita, e viene esercito solamente in quel luogo, ove ciascuno è vicino riconosciuto dalla Giurisdizione o dalla Comune. Onde essere abile a venir eletto in autorità di Stato, bisogna essere entrato nell'anno 21mo di vita. Il diritto di votare su affari di Stato e quello di coprire cariche di Stato può venir esercito nello stesso tempo solo in una Comune».

Nessun'altra disposizione fu emanata in seguito concernente questi diritti, se non una restrizione riguardo l'esercizio dei diritti politici da parte dei Grigioni che trovansi in servizio estero civile o militare.<sup>27)</sup> Costoro non sono eleggibili a cariche cantonali compartite dal Gran Consiglio e nemmeno a questa suprema autorità, fintanto che restano al servizio estero. Quelli invece che ritirano solo una pensione da una Potenza estera possono essere eletti ma devono assentarsi ogni volta vien presa una deliberazione riguardante l'interesse della Potenza che li pensiona.

La Costituzione cantonale del 1854<sup>28)</sup> introdusse alcuni cambiamenti richiesti dalla Costituzione federale del 1848. L'età di diciassette anni necessaria per votare fu lasciata, tranne per le nomine del Consiglio Nazionale, per le quali occorre aver compiuto il ventesimo anno. L'età per essere eletti ad una carica di Stato fu anche portata da 21 a 23 anni.

In rapporto all'articolo 42 della Costituzione federale del 1848,<sup>29)</sup> che dichiara cittadino svizzero ogni cittadino di un Cantone e che, come tale, può esercitare i diritti politici negli affari federali e cantonali in quel Cantone nel quale è domiciliato, il legislatore grigionese dichiara che i cittadini svizzeri ma non cantonali sono, per il primo anno di loro dimora nel Cantone, esclusi dal diritto di votare in affari cantonali (art. 37 Costituzione cantonale).

Come vedremo anche nel capitolo seguente, questi diritti furono strettamente uniti al problema del domicilio e tutte le leggi cantonali emanate in questo campo contenevano le modalità d'uso

<sup>25)</sup> Riveduta raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 13-14.

<sup>26)</sup> Offizielle Sammlung, I Band, Chur 1807, pag. 119 e 310.

<sup>27)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 16.

<sup>28)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 36, art. 36, 37, 38.

<sup>29)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 12.

di tali diritti da parte dei cittadini cantonali domiciliati in un Comune del Cantone altro che il loro d'origine.

La « Legge sul domicilio di cittadini svizzeri » (svizzeri erano anche i cittadini grigionesi) del 1853, garantisce ai domiciliati tutti i diritti politici del Comune nel quale sono stabiliti, eccetto quello di votare negli affari comunali e di partecipare ai beni del Comune o delle Corporazioni. In particolare, vengono loro assicurate le libertà d'industria e quella d'acquistare ed alienare beni territoriali, confermandosi alle leggi ed ordinanze vigenti.<sup>30)</sup>

Un gran cambiamento fu introdotto in seguito dalla « Legge sul domicilio di cittadini svizzeri » del 1874 vigente ancor al giorno d'oggi. Essa concede agli svizzeri domiciliati gli stessi diritti che ai cittadini del Comune, con queste restrizioni: In affari comunali di natura politica ed in materie generali d'amministrazione, il domiciliato svizzero acquista il diritto di voto dopo tre mesi di domicilio; per contro in affari prettamente concernenti le utilità economiche non prima di due anni. Egli resta escluso dal diritto di voto solo nelle questioni appartenenti al corpo dei patrizi comunali, cioè:

- 1) Accettazione nella cittadinanza.
- 2) Fondo pauperile e beni comunali distribuiti.
- 3) Alienazione di proprietà comunali.
- 4) Fissazione della tassa pel godimento della utilità comunale.<sup>31)</sup>

Così, questi diritti, prima prettamente comunali, passarono, dopo la Mediazione, a diritti quasi cantonali e dopo il 1874 a diritti quasi completamente federali.

## 2) Diritto di libero domicilio.

Dopo un'esistenza corta e movimentata, la Repubblica Elvetica, una ed indivisibile, aveva lasciato il posto ai Cantoni resuscitati. Il legame federale però risultò molto più forte che non lo fosse prima del 1798. Il Patto Federale infatti prescrisse nel suo articolo IV: « Ogni cittadino svizzero ha la facoltà di trasportare il suo domicilio in un altro Cantone e d'esercitarvi liberamente la sua industria; egli acquista i diritti politici conformemente alle leggi del Cantone nel quale si è stabilito; ma non può usufruire nello stesso tempo dei diritti politici in due Cantoni ». <sup>32)</sup>

I Cantoni evidentemente non potevano accordare meno diritti ai loro propri cittadini che ai confederati, di modo che le leggi

<sup>30)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 108 ss. art. 4.

<sup>31)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1880, Volume quarto, pag. 67 ss. art. 16.

<sup>32)</sup> Offizielle Sammlung, Erstes Heft, Chur 1805, pag. 12, art. 4.

cantonali del periodo della Mediazione riconobbero anch'esse ai cittadini cantonali il diritto di stabilirsi liberamente in qualsiasi comune del Cantone.

Nella sessione del 12 giugno 1804 il Gran Consiglio dei Grigioni emanava un decreto <sup>33)</sup> in questo senso: « Ogni cittadino grigionese o svizzero, che vuole domiciliarsi in un paese altro che il suo d'origine, deve farsi fare, dall'autorità del paese nel quale aveva il suo domicilio anteriore, un completo attestato di buona condotta, una garanzia per il suo futuro buon comportamento, e deve sottomettersi alle leggi economiche e ad una determinata imposta per le prebende, scuole, eccettera.... »

Nel 1810 fu poi emanata una legge federale sul domicilio dei cittadini svizzeri nei Cantoni, la quale riconosceva ad ogni cittadino svizzero domiciliato in un Cantone gli stessi diritti che ai cittadini cantonali salvo quello di votare negli affari comunali e di partecipare ai beni del Comune o delle Corporazioni. Tutto ciò era loro concesso senza garanzie personali o pecuniarie. <sup>34)</sup>

La Restaurazione indebolì il legame federale ed i Cantoni si ripiegarono su se stessi di modo che il Patto Federale del 1815 non contenne nessuna garanzia del diritto di domicilio dei confederati. <sup>35)</sup>

Il nostro Cantone, che fu influenzato pochissimo dalla Ristorazione, <sup>36)</sup> e dalla Rigenerazione, mantenne però la sua linea base nei rapporti del diritto di domicilio dei suoi cittadini. Infatti, il 17 ottobre 1814 emanò un « Regolamento sopra il domicilio e le professioni » <sup>37)</sup> a complemento dell'articolo 25 della Costituzione cantonale. All'articolo 1 è garantito da ogni cittadino cantonale il libero domicilio in qualsiasi Comune del Cantone; l'articolo 2 enumera le condizioni necessarie, che consistono in misure precauzionali affinchè non si infiltrino tra la popolazione dei soggetti pericolosi o della gente incapace di lavorare e dipendente dalla beneficenza pubblica. E' persin concesso il ricorso al Piccolo Consiglio, qualora venisse rifiutato il domicilio ad un cittadino cantonale malgrado l'adempimento delle condizioni prescritte. Inoltre è data piena libertà ai Magistrati di facilitare anche di più i domicilii, ma giammai di aggravarli oltre le prescrizioni del rego-

<sup>33)</sup> Offizielle Sammlung, Zweites Heft, Chur 1806, pag. 215.

<sup>34)</sup> Legge sul domicilio di cittadini svizzeri ed i diritti che questi possono godere in tutti i Cantoni, secondo il progetto della Dieta Federale, Offizielle Sammlung, Viertes Heft, Chur 1810, pag. 103.

<sup>35)</sup> Liebeskind W. A.: Le droit de cité cantonal et communal. Z. f. S. R. n. F. T. 56, 1937, pag. 382a ss.

<sup>36)</sup> Pieth F. pag. 370-371.

<sup>37)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 166 ss.

lamento cantonale. Per quanto concerne i cittadini di altri Cantoni confederati, il legislatore si limita ad applicare la reciprocità (art. 6). Da tutto ciò vediamo che il Grigioni era alla testa di questo movimento di libertà di domicilio nel seno dei Cantoni svizzeri, anche se non aderì completamente al « Concordato sul domicilio dei confederati » del 10 luglio 1819.<sup>38)</sup>

La Costituzione Federale del 1848 (art. 41) garantì ad ogni cittadino svizzero il diritto di domicilio su tutto il territorio della Confederazione. Così, come già sotto l'Elvetica e sotto la Mediazione, al giorno d'oggi, non è necessario d'essere cittadini di un Cantone per aver il diritto di abitarvi.

In base a ciò, il legislatore grigionese credette opportuno d'emane una nuova « Legge sul domicilio di cittadini svizzeri », nell'anno 1853.<sup>39)</sup> Egli non fa altro che ripetere i principi della Costituzione Federale aggiungendo delle prescrizioni d'ordine amministrativo e di polizia. Da questo momento non è più il caso di parlare di diritto di domicilio del cittadino cantonale poiché, salvo pochissime eccezioni questo è trattato nello stesso modo che il cittadino svizzero.

Infatti, nella legge cantonale del 1853, soltanto all'articolo 3 è fatta una distinzione di questo genere. L'articolo 3 dice: « Il permesso di domicilio vale per quattro anni e per questo dovrà, tanto dai cittadini del nostro che degli altri Cantoni, venir pagata al Comune una tassa di cancelleria di fr. 2.85. Oltracciò i cittadini di altri Cantoni dovranno, per ottenere il domicilio nel nostro, pel lasso di quattro anni, corrispondere al Cantone, ossia al rispettivo commissario di polizia, una tassa di cancelleria pure di fr. 2.85 ».

Lo stesso si può dire della legge cantonale sul domicilio dei cittadini svizzeri entrata in vigore il primo settembre 1874<sup>40)</sup>, la quale va ancor oltre ed elimina questa differenza di tassa fissandone una unica di fr. 3.— sia per cittadini grigionesi che per cittadini di altri Cantoni (art. 6).

In questo modo la libertà di domicilio passò in linea di principio nel campo del diritto pubblico federale.

### 3) Diritto di libero esercizio di un'industria

La libertà di domicilio non ha valore pratico pei cittadini ai quali è concessa se non quando essa è accompagnata dal permesso di esercitare una attività lucrativa al luogo del nuovo domicilio.

<sup>38)</sup> Amtliche Sammlung, Chur 1820, Erstes Heft, pag. 75.

<sup>39)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 108 ss. Abschiede des Grossen Raths, Chur 10. Juli 1852, pag. 5 ss.

<sup>40)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1880, Vol. quarto, pag. 67 ss.  
Recesso del Gran Consiglio del 12 giugno 1874.

Il vecchio regime ignorava questa libertà, lo Stato Elvetico unitario la proclamò e l'Atto di Mediazione la mantenne per tutti gli svizzeri. I Cantoni non fanno che ripetere questa norma quando dicono che i cittadini del Cantone e quelli degli altri Cantoni svizzeri hanno il diritto di esercitare un mestiere o un commercio al luogo del loro domicilio. Questo diritto però cade con l'atto di Mediazione e, d'allora, non c'è più nessuna regola giuridica riconoscente in principio il diritto dei confederati d'esercitare la loro industria in un altro Cantone. Le leggi cantonali non parlano più che del diritto dei cittadini cantonali di stabilirsi in un altro Comune del Cantone e d'esercitarvi la loro industria.<sup>41)</sup>

Nella Costituzione grigionese del 1814 troviamo infatti, all'articolo 25, enunciato questo principio: « ai cittadini cantonali è assicurato, nell'intiera estensione del Cantone, il libero acquisto di stabili, il libero traffico e l'esercizio della loro industria..... »<sup>42)</sup>. Per quanto i cittadini di altri Cantoni, la Costituzione enuncia il principio della reciprocità, come del resto abbiamo visto per la questione del domicilio.

Il Concordato intercantonale del 10 luglio 1819<sup>43)</sup>, al quale il Grigioni non partecipò attivamente, garantì a tutti i cittadini dei Cantoni concordatari il diritto di esercitare il loro mestiere o industria nel Cantone del loro domicilio. Il Grigioni mantenne la reciprocità, riconfermata nel « Regolamento generale di domicilio » del 17 ottobre 1814<sup>44)</sup>, e nella legge del 1838 sulle patenti di commercio.<sup>45)</sup>

Ma ci voleva la Costituzione federale del 1848 per assicurare la vittoria del principio della libertà d'industria. All'articolo 41 essa è proclamata, basandosi sulla libertà di domicilio.<sup>46)</sup>

Il legislatore grigionese la riporta e proclama già nel 1853 all'articolo 4 della « Legge sul domicilio di cittadini svizzeri », in questi termini: « Il domiciliato gode tutti i diritti di cittadinanza del Comune nel quale si è stabilito, eccetto quello di votare negli affari comunali e di partecipare ai beni del Comune o della Corporazione. In particolare gli vengono assicurate le libertà d'industria e quella di acquistare ed alienare beni territoriali, conformemente alle leggi ed ordinanze vigenti ».

Così questo principio fu confermato anche da parte del Can-

41) Liebeskind W. A. pag. 384a ss.

42) Raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 14.

43) Amtliche Sammlung, Chur 1820, Erstes Heft, pag. 74 ss.

44) Raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 168, art. 6.

45) Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 49, art. 1.

46) Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 12, art. 41.

tone e trasportato poi nella nuova « Legge sul domicilio di cittadini svizzeri » del 1874,<sup>47)</sup> di modo che, al momento attuale, ogni domiciliato gode al pari dei cittadini il diritto dell'esercizio libero di ogni industria, nonché il diritto di alienare ed acquistare fondi e stabili.

#### 4) Diritto di caccia e diritto di pesca

Prima dell'Elvetica la caccia e la pesca dipendevano quasi esclusivamente dai Comuni<sup>48)</sup> ed in minima parte dalle singole Leghe. L'Elvetica aveva formato lo Stato unitario Grigione, alla testa del quale c'era l'amministrazione centrale. Questa non emanò nessuna prescrizione sui diritti di caccia e pesca ed anche il tentativo di un ordinamento federale di caccia fallì.<sup>49)</sup>

La Mediazione (1803-1813) risuscitò il vecchio Stato federativo ed il Grigioni divenne membro sovrano della Confederazione. Questa appartenenza alla Confederazione si manifestò ben presto anche nella legislazione sulla caccia e sulla pesca e già nel 1805 troviamo la prima legge grigionese sulla caccia.<sup>50)</sup> Questa dichiara la caccia assoluto privilegio dei cittadini cantonali. All'articolo 4 leggiamo: « La caccia è severamente proibita a tutti gli stranieri, che non sono cittadini cantonali e a quelli che si trovano nel Cantone che sono visti alla caccia o che si preparavano alla caccia, vien loro intimato di lasciare immediatamente il Cantone se no, oltre alla confisca del fucile e della cacciagione, saranno sottoposti ad una punizione severissima.

Se poi un cacciatore straniero non si cura di questa intimazione e viene di nuovo scoperto alla caccia nel Cantone, allora chiunque può impossessarsi del suo fucile e della cacciagione, e questo straniero vien considerato come un fuori legge, di modo che nessun tribunale può ascoltare le sue reclamazioni ».

A quanto pare il privilegio dei cittadini cantonali era fortemente protetto ed esclusivo. I cittadini di altri Cantoni erano trattati cogli stranieri, quindi completamente esclusi.

Però questo assoluto diritto dei cittadini cantonali non durò che sette anni. Il 12 maggio 1812 il Gran Consiglio emanò un decreto per spiegare cosa intendesse per « cacciatori stranieri ». In questo, all'articolo 1, leggiamo: « La denominazione « cacciatori stranieri » contenuta nell'articolo 4 del precedente mandato di

<sup>47)</sup> Raccolta ufficiale, Coira 1880, Volume quarto, pag. 67, art. 10.

<sup>48)</sup> Archivio comunale di Poschiavo: Statuti ossia legge municipale, 1757.

<sup>49)</sup> Kaegi M.: Das Schweizerische Jagdrecht. Zürcher Diss. Genf. 1911. pag. 20.

<sup>50)</sup> Offizielle Sammlung, Chur 1807, I Band, pag. 242.

caccia riguarda soltanto stranieri non svizzeri; esclusi dunque i cittadini di altri Cantoni o quelli che da un anno sono residenti in un Comune del nostro Cantone, e coloro che sono muniti del necessario certificato d'origine e che aiutano a sopportare le spese pubbliche ».

Art. 2: « Tutte le persone comprese come stranieri dal precedente articolo restano sottoposte alle pene del mandato di caccia anteriore in più lor è proibito ogni caccia nel Cantone. Viene invece ritirata la dichiarazione di « fuori legge » a color i quali, secondo l'articolo 4 del precedente mandato, ripetutamente sono colti al braconaggio. Però le lodevoli Sovrastanze sono competenti ad applicare contro costoro, secondo i casi, multe elevate o un'adeguata pena di reclusione (al massimo otto giorni) ».

Art. 3: « Abitanti domiciliati che non posseggono il reale diritto di cittadinanza cantonale, possono ottenere, per il tempo di caccia, l'attribuzione di una patente dal Piccolo Consiglio contro pagamento di una tassa ».

Con ciò vediamo che l'assoluto diritto di caccia dei cittadini cantonali fu soppresso e la regolamentazione della caccia passò e continua a passare sempre più nelle competenze del Cantone.<sup>51)</sup> Questo trapasso fu causato dall'incapacità delle autorità comunali di assicurare l'applicazione dei propri e dei regolamenti cantonali.

Nel 1827 il Gran Consiglio si vide obbligato ad emanare una legge completa sulla caccia, contenente le prescrizioni precedenti con minime variazioni: la patente per i non cittadini fu portata a 13 fl. 20 Kr. e la caccia al camoscio restò loro interdetta.

Da questo momento fino al 1854 nessun cambiamento fu introdotto se non varie determinazioni in rapporto alla durata del periodo di caccia.<sup>52)</sup>

Nel settembre 1853 gli svizzeri domiciliati nel nostro Cantone mandarono una protesta al Consiglio Federale contro la nostra legge sulla caccia che riservava la caccia al camoscio solo ai cittadini grigionesi e che concedeva la caccia bassa ai domiciliati, solo contro il pagamento di una patente. Il Consiglio Federale riconobbe fondata la protesta e riconobbe ai domiciliati il diritto di essere trattati come gli altri cittadini. Il Piccolo Consiglio ricorse allora alle Camere Federali ma senza nessun successo, di modo che, per quanto riguarda la caccia, i domiciliati dovettero essere trattati come i cittadini.<sup>53)</sup>

51) Jörimann P.: Das Jagdrecht Gemeiner III Bünde. Chur 1926, pag. 324. e Pieth F. pag. 496-497.

52) Jörimann P. pag. 324-325.

53) Abschiede des Grossen Raths, Volume I. 1847-1856, Sessione 5 luglio 1854, pag. 9. e Verhandlungen des Grossen Raths 1854 pag. 23-26.

La votazione cantonale del 1 febbraio 1873 completò il passaggio delle competenze sulla caccia al Cantone. Il popolo infatti respinse con due terzi di maggioranza, la proposta di lasciare la sovranità in materia di caccia ai Circoli.<sup>54)</sup>

L'anno 1875 portò la legge federale sulla caccia e protezione degli uccelli e la legislazione cantonale dovette adattarvisi. Il 12 agosto 1877 una nuova legge cantonale introduceva il sistema delle patenti<sup>55)</sup> sul quale si basarono poi la legge sulla caccia del 1901<sup>56)</sup> e quella del 1926 con la revisione parziale del 1943.<sup>57)</sup> Così al momento attuale più nessuna distinzione di diritto è fatta fra cittadini e non cittadini. L'unica differenza consiste nel materiale importo della tassa da pagare per ottenere la patente. E' da notare che più nessuna distinzione è fatta fra cittadini svizzeri e cittadini cantonali; la legge distingue soltanto cittadini svizzeri da stranieri, e, anche se tra cittadini svizzeri sono previste delle categorie a tassa differente, queste non si basano sul diritto di cittadinanza ma bensì sui rapporti di domicilio. All'articolo 14 della legge del 1926 leggiamo:

La tassa di patente ammonta:

- 1) Per cittadini svizzeri abitanti nel Cantone
  - a) per la caccia alta fr. 60.—
  - b) per la caccia bassa fr. 45.—
- 2) Per cittadini svizzeri non abitanti nel Cantone, ma che possono provare d'aver anteriormente abitato nel Cantone per almeno 10 anni
  - a) per la caccia alta fr. 120.—
  - b) per la caccia bassa fr. 90.—
- 3) Per cittadini svizzeri non abitanti nel Cantone
  - a) per la caccia alta fr. 250.—
  - b) per la caccia bassa fr. 150.—<sup>58)</sup>

Questa legge conclude così lo svolgimento di questo diritto portandolo quasi completamente nel campo federale. Il diritto di caccia basato sul diritto di cittadinanza cantonale è scomparso, per cedere il posto al diritto di caccia basato unicamente sul diritto di cittadinanza svizzero.

Per quanto concerne il diritto di pesca la cosa è molto meno

<sup>54)</sup> Robbi: Die Volksabstimmungen des Kantons Graubünden 1848-1917.

<sup>55)</sup> Meuli A.: « Freier Rätier » del 27 gennaio 1905, e v. nota 54.

<sup>56)</sup> Confr.: Legge sulla caccia del Canton dei Grigioni del 3 novembre 1901, accettata dal Consiglio Federale il 21 gennaio 1902, più la revisione parziale del 9 aprile 1913.

<sup>57-58)</sup> Confr.: Legge sulla caccia del Canton dei Grigioni accettata dal popolo il 25 luglio 1926 e la revisione parziale pure accettata il 25 luglio 1943.

complicata. Fino al 1862 non esiste nessuna prescrizione cantonale e si presume che, fino a quest'epoca, il diritto di pesca sia stato completamente libero,<sup>59)</sup> e sarebbe rimasto così anche in seguito se degli abusi non si fossero manifestati.

La prima legge sulla pesca, del 1862, conteneva infatti prescrizioni protettive e riservava il diritto di pesca ai cittadini cantonali ed agli svizzeri domiciliati. Gli stranieri invece potevano ottenere il permesso di pesca dalla Sovrastanza comunale pagando una tassa. Questa legge dovette poi essere riveduta, causa la legislazione federale che dal 1888 emanò prescrizioni in questo campo. Questa revisione totale, avvenuta soltanto nel 1902, introdusse il sistema delle patenti e neppure i cittadini cantonali poterono usufruire di questo diritto senza pagare una tassa e procurarsi una patente.<sup>60)</sup> Come abbiamo visto per il diritto di caccia, così anche per la pesca si considerò soltanto il domicilio nel Cantone e non il diritto di cittadinanza,<sup>61)</sup> distinguendo anche qui solamente fra cittadini svizzeri e stranieri. Tale distinzione fu mantenuta nella legge attualmente in vigore, accettata dal popolo il 5 marzo 1944. Con ciò, per i diritti di caccia e di pesca, il diritto di cittadinanza cantonale non ha più nessuna importanza ed al suo posto è subentrato il diritto di cittadinanza svizzero.

## 5) Doveri del cittadino cantonale

I doveri che il cittadino cantonale aveva ed ha verso il Cantone si riducono a ben poco. Già la Costituzione cantonale del 1803<sup>62)</sup> conteneva un'unica prescrizione concernente la prestazione del servizio militare, in questi termini: « Ogni grigionese sedicenne partiene alla milizia cantonale ». Questo principio fu ripetuto e precisato nel « Regolamento militare per il Canton Grigioni » del 20 settembre 1809 e nell'aggiunta a questo regolamento del 22 maggio 1810.<sup>63)</sup> Con ciò tutti i cittadini cantonali erano obbligati a prestare servizio militare nella località del Cantone nella quale avevano il domicilio. A questo obbligo erano sottoposti anche gli stranieri domiciliati nel Cantone ed essi pure facevano parte della milizia del Comune nel quale erano domiciliati (art. 13).

<sup>59)</sup> Pieth F. pag. 497.

<sup>60)</sup> Raccolta ufficiale, Poschiavo 1906, Vol. VI, Fascicolo IV, pag. 280-284.

<sup>61)</sup> Articolo 7, legge del 1902. Art. 60 Costituzione federale. Sentenze del Tribunale federale: R. U. 36.I.670; 41.I.156 ss.

<sup>62)</sup> Offizielle Sammlung, Chur 1807, I Band, pag. 116: Costituzione del Canton dei Grigioni contenuta nell'Atto di Mediazione al capitolo VII, art. 4.: « Jeder sechzehnjährige Bündner gehört zu der Miliz des Kantons ».

<sup>63)</sup> Offizielle Sammlung, Chur 1807, II Band, pag. 58.

La Costituzione del 1814 mantenne il principio ed all'articolo 24 dice: « Ciasche abitante di un luogo ove è domiciliato è obbligato al servizio nella milizia coll'ingresso nell'età di anni 17 sino agli 60 compiuti ».<sup>64)</sup> Anche il nuovo regolamento militare del 1817 mantenne quasi invariate le prescrizioni di quello precedente. Molto interessante è il trattamento dei grigionesi assenti, domiciliati fuori dalla Svizzera. Costoro contano fra la milizia del Comune nel quale posseggono il diritto di cittadinanza e, se sono cittadini di più Comuni (come era possibile allora), contano fra la milizia di quel Comune nel quale hanno per ultimo usato del diritto di cittadinanza o, se non ne hanno mai usato, lì dove i loro genitori l'hanno usato per ultimo (art. 9).<sup>65)</sup>

« L'organizzazione militare » del 1839 pure dice all'articolo 2: « Ciascun cittadino od attinente cantonale, come anche ogni cittadino od attinente di un altro Cantone confederato, domiciliato nel Cantone, è obbligato al servizio militare dal diciottesimo anno compiuto sino a tutto il sessantesimo di vita.<sup>66)</sup> Anche la Costituzione cantonale del 1854, benché adattata a quella federale del 1848, non introducesse nessun cambiamento. Questo obbligo passò quindi anche nella legislazione vigente e anche al momento attuale ogni cittadino è obbligato a prestare servizio militare.

Questo è l'unico reale dovere del cittadino, derivante direttamente dalla sua qualità di cittadino cantonale. Altri obblighi possono essere il pagamento delle imposte, la sottomissione alle autorità ed alle leggi cantonali e federali: ma questi sono comuni ad ogni abitante del Cantone, senza distinzione se egli sia cittadino o meno.

---

64) Raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 14.

65) Offizielle Sammlung, Chur 1833, II Band, pag. 51.

66) Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 116.

# Tragedia di un secolo fa a San Vittore

Politica di gran via - Il «Club» di Grono e il governino di Renten  
Il «Guglielmo Tell» di Cadrobio - Trionfo dell'eterno in amore

*Francesco Bertoliatti*

Chi da Bellinzona entra in Mesolcina e tocca la terra di S. Vittore scorge ora le belle casine e le case patriarcali di Renten e di Cadrobio, ma è lungi dall'immaginarsi che in quell'idilliaco e prosperoso lembo di terra sia scoppiata cent'anni fa una terribile tragedia (diciamo tragedia terribile perchè allora la vita umana aveva ancora un valore) che seminò una specie di panico in quella pacifica e laboriosa popolazione, mise in orgasmo persino l'imperialregio Governo di Milano, allarmò i «clubisti» di Grono, risvegliò i codini del Piccolo Consiglio di Coira.

Diamine! i clubisti, i radicali, gli anarchici di Grono, di S. Vittore e di «Rorè» volevano rovesciare il governo aristocratico di Coira ma per riuscire la sommossa bisognava scavalcare il corpo del dittatore di Mesolcina bassa. Le scintille rivoluzionarie di Mesolcina potevano sorvolare la Traversagna e la Val Dongo e poi incendiare Como e Milano, i cattivi esempi trovano sempre imitatori, quindi prevedere voleva dire «occhio alla pentola». Dobbiamo anche ricordare come qualmente il Governo di Milano avesse in Mesolcina — massime nel Ticino — più o meno zelanti confidenti. Tuttavia questi tipi di professionisti di Quinta Columna abitavano Bellinzona, Lugano, Chiasso, Mendrisio e solo in casi eccezionali spingevano le loro antenne sino in Mesolcina o in Calanca alla ricerca di profughi, ch'essi nominavano — in gergo — «negozianti di carbone» o carbonari e sul cui conto vendevano frottole o impalcavano bolle di sapone agli intermediari di Lugano, di Varese o al punto principale di Milano a seconda e in proporzione dell'esca più o meno ghiotta.

A Coira invece non si temeva nessun incidente, nessuna scossa allo stato di cose costituite; Mesolcina e Calanca non potevano influire sul regime di Coira. E quando le pulsazioni lungo il corso della Moesa si elevavano d'intensità a proposito delle animosità latenti fra i notabili della Valle o dei litigi per gli alpi di Calanca, si rispondeva sermoneggiando: «bisognava vedere e sentire sul posto, state quieti benedetti figliuoli, calmate il sangue bollente delle vostre vene, al postutto nè Rorè, nè S. Vittore, nè Landarenca non furono creati in un giorno solo: dal tempo in cui papa Onorio III confermava al Capitolo di S. Vittore di stipendiare sei o non so quanti Canonici a cantare in coro (1221, 20 aprile) ne era passata dell'acqua sotto ai ponti della Moesa: lasciatene passare altrettanta e le recriminazioni dei Grigioni italiani, i triboli e i fastidi, matureranno da sè!»